

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 aprile 2026 (1 BvR 2490/24), sulla compatibilità con il principio della parità delle parti nel processo civile dei provvedimenti d’urgenza emessi *inaudita altera parte***

15/05/2026

Il primo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha dichiarato inammissibili i ricorsi diretti per *Verfassungsbeschwerde* promossi contro alcuni provvedimenti d’urgenza, emessi *inaudita altera parte* nell’ambito di procedimenti civili in materia di tutela di marchi e di diritto della concorrenza.

I ricorrenti sostenevano che fosse stato violato il proprio diritto alla “parità di armi” processuale [*prozessuale Waffengleichheit*], espressione del generale principio di eguaglianza (art. 3, comma 1, della Legge fondamentale - LF) e del principio dello Stato di diritto (art. 20, comma 3, LF).

Secondo il BVerfG, può risultare in linea di principio ammissibile un ricorso per *Verfassungsbeschwerde* promosso contro una decisione cautelare emessa *inaudita altera parte*, quando questa si fondi su di una violazione del diritto alla “parità di armi” processuale, e cioè quando non si possa escludere che l’effettiva garanzia dell’equiparazione della posizione processuale delle parti avrebbe indotto il giudice di merito a una diversa valutazione in fatto o in diritto relativamente a una questione essenziale ai fini della pronuncia, ovvero avrebbe portato nel complesso a una decisione diversa, più favorevole al ricorrente. Il Senato ha tuttavia escluso la sussistenza di una legittimazione a ricorrere quando non venga dimostrato il persistere di un’esigenza di tutela giuridica in capo al ricorrente, anche una volta esauriti gli effetti del provvedimento cautelare. Tale persistenza può darsi quando vi sia un concreto rischio che una nuova decisione cautelare venga pronunciata ai danni del ricorrente.

Ciò posto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dal momento che i ricorrenti in parte non avevano dimostrato un’effettiva violazione del diritto alla “parità delle armi” allegando gli elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa valutazione in sede cautelare, in parte non avevano dimostrato il persistere di un’esigenza di tutela giuridica, atteso che il rischio di reiterazione di decisioni cautelari sfavorevoli veniva paventato puramente in astratto, e non era specificamente riferito alla concreta posizione del ricorrente.

\*\*\*

Massime (*Leitsätze*)

1. Nel processo civile, il diritto alla “parità delle armi” processuale garantisce l’equiparazione della posizione processuale delle parti dinanzi al tribunale. Alle parti deve essere concessa in egual misura, nel quadro della disciplina posta dal codice di procedura civile, la possibilità di proporre ogni mezzo utile e rilevante a sostegno della propria domanda e di far valere autonomamente ogni strumento difensivo necessario per replicare alle contestazioni avversarie.
  2. Una violazione del diritto alla “parità delle armi” processuale sussiste, in linea di principio, solo se la decisione del giudice di merito oggetto del ricorso per *Verfassungsbeschwerde* si fonda su di un’insufficiente osservanza del diritto alla “parità delle armi” processuale.
  3. Una decisione del giudice di merito si fonda sulla violazione del diritto alla “parità delle armi” processuale quando non si può escludere che l’effettiva garanzia dell’equiparazione della posizione processuale delle parti avrebbe indotto il giudice di merito a una diversa valutazione in fatto o in diritto relativamente a una questione essenziale ai fini della pronuncia, ovvero avrebbe portato nel complesso a una decisione diversa, più favorevole al ricorrente.
- 4-5. [...]

\*\*\*

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*